



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

PATTO DI INTEGRITA'

ai sensi dell'art. 1 comma 17 l. 190/20122

TRA

L' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

E

La Società (di seguito denominata la Società)

Sede legale in:

Codice fiscale/P.IVA , rappresentata da:

in qualità di amministratore unico.

Fornitura di:

Il presente atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto e prodotto, a pena di esclusione, insieme ai documenti di partecipazione alla procedura in oggetto e costituisce parte integrante del contratto che verrà stipulato a conclusione di detta procedura.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei partecipanti alla gara in oggetto ad impegnarsi:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio, o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di estorcere la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti, nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare tempestivamente alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa;
- a rendere noti, su richiesta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tutti in pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnate a seguito della procedura di affidamento.

La sottoscritta impresa, inoltre, dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art.53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno esercitati poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

Art. 2

La Società, sin d'ora, accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente Patto (comunque accertato da parte dell'Amministrazione), potranno essere applicate, previa motivata contestazione, le seguenti sanzioni a seconda della fase in cui si verifica l'inadempimento alle prescrizioni di cui sopra:

- Esclusione del concorrente dalla gara;
- Escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- Risoluzione del contratto;
- Escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Sono, in ogni caso, fatte salve le responsabilità previste dalla legge

Art. 3

Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto verrà richiamato nel contratto quale parte integrante e sostanziale di esso.

Art. 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata presentazione del patto, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Art. 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Patto tra la stazione appaltante e i concorrenti nonché tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente.

Roma lì

Per l'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli

Per la società

(il responsabile acquisti)

(il legale rappresentante)